

D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 84 (1).

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 dicembre 1997, n. 454 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1998, n. 83.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Oggetto e definizioni.

[1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi», l'attività di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;

b) «albo», l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) «comitato centrale», «comitato regionale» e «comitato provinciale» gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974](3).

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

2. Ambito di applicazione.

[1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza

sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevità del percorso, nonché, per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità] (4).

(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

3. Requisiti.

[1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale secondo le disposizioni dettate con il presente decreto.

2. Se il richiedente è una persona fisica non in possesso del requisito dell'idoneità professionale, gli organi competenti possono ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per la direzione dell'attività di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva.

3. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attività di trasporto dell'impresa; quando si tratti di società il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto da tutti i soci che siano illimitatamente responsabili nelle società di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o di società e per le aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attività di trasporto.

5. Possono assumere la direzione dell'attività di trasporto i seguenti soggetti:

a) titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;

b) soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, o almeno uno di essi;

c) amministratori in ogni altro tipo di ente o di società, ovvero aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o almeno uno di essi;

d) dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di direzione dell'attività di trasporto o l'inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

7. Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo] (5).

(5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

4. Onorabilità.

[1. Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere allorché la persona che debba

possederlo:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla professione possa agevolare la commissione di reati della stessa natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.

2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto di terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974.

3. Il requisito dell'onorabilità è riacquistato a seguito di provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate nonché, nel caso di cui al comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata la perdita del requisito] (6).

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

5. Capacità finanziaria.

[1. Il requisito della capacità finanziaria si intende sussistente allorché l'impresa possa dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione è determinato il requisito della capacità finanziaria, in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Resta comunque salva la facoltà di deroga prevista dall'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria sono considerati:

a) i conti annuali dell'impresa, ove esistano;

b) i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e la possibilità di scoperti e prestiti;

c) tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa;

d) i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;

e) il capitale di esercizio.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, le imprese possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il contenuto dell'attestazione e le modalità di rilascio sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1° gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito della capacità finanziaria.

6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente] (7).

(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

6. Capacità professionale.

[1. Il requisito della capacità professionale consiste nella dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'elenco allegato al presente decreto, accertata attraverso il superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con risposta plurima a scelta del candidato.

2. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di frequenza;

b) i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;

c) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di capacità professionale, che svolgono attività direzionale del trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

3. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno 5 anni a livello di direzione in un'impresa di trasporti.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto davanti a commissioni costituite su base provinciale, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d), della citata legge n. 454 del 1997.

5. A seguito del superamento dell'esame, agli interessati viene rilasciato, da parte delle competenti commissioni d'esame provinciali, il relativo attestato di capacità professionale.

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità professionale è inserito in un elenco provinciale che, unitamente agli altri elenchi provinciali, costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi. L'elenco nazionale è tenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 6, sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento disciplinati con le stesse modalità previste per i corsi di preparazione all'esame. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comporta la sospensione dagli elenchi fino ad avvenuta dimostrazione dell'avvenuta frequenza dei corsi.

8. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati il funzionamento delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento delle prove ed i programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore.

Con lo stesso decreto è approvato un elaborato contenente un congruo numero di domande, con più possibilità di risposte, utilizzabili ai fini dell'esame di cui al comma 1] (8).

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

7. Corsi di preparazione.

[1. I corsi di preparazione all'esame di accertamento della capacità professionale nonché i corsi di aggiornamento sono affidati agli enti di formazione accreditati dalla regione sulla base del regolamento di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, sono approvati i criteri per l'accreditamento degli enti di formazione interessati, nonché per lo svolgimento dei corsi di preparazione all'esame di cui all'articolo 6 (9).

3. Il periodico controllo sulla attività svolta dagli enti di formazione per l'espletamento dei corsi, l'accertamento di irregolarità che comportano la sospensione ovvero la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o l'annullamento dei corsi, è riservato alla regione che può esercitare i relativi poteri anche demandando l'istruttoria ai comitati regionali.

4. Nei confronti dei procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione] (10).

(9) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1998, n. 117.

(10) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

8. Imprese di autotrasporto residenti in altro Stato U.E.

[1. Qualora i trasportatori su strada di cose per conto di terzi residenti in altro Stato membro dell'Unione europea abbiano commesso infrazioni gravi o ripetute alle normative relative ai trasporti su strada e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli organi accertatori comunicano al predetto Stato le informazioni in loro possesso su tali infrazioni, nonché sulle sanzioni comminate. In caso di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali l'autorità che vi provvede ne informa la Commissione dell'Unione europea che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati] (11).

(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

9. Sanzioni.

[1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni due anni, sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

2. La perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale comporta la cancellazione delle imprese dal relativo albo.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 sono obbligati a comunicare all'albo di appartenenza nel più breve

tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza, ogni fatto che possa comportare il venir meno dei necessari requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo, sono notificati all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I procedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'albo sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo nazionale.

6. L'omessa comunicazione delle notizie di cui al comma 3, comporta la radiazione dall'albo a carico degli stessi soggetti inadempienti ogni qualvolta sia accertato all'esito della procedura indicata al comma 4, che in conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti meno e non sono stati acquisiti uno o più requisiti previsti dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui, invece, tali requisiti siano venuti meno solo per un periodo di tempo determinato e siano stati nel frattempo riacquisiti, gli organi competenti dispongono la sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo di tempo pari al doppio di quello nel quale l'impresa ha esercitato l'attività di autotrasporto in assenza dei necessari requisiti e comunque non superiore ad un anno.

7. Le imprese cancellate dall'albo a norma del comma 2 possono ottenere la reinscrizione purché dimostrino di essere nuovamente in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.

8. Le imprese radiate dall'albo non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

9. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 4, titolari o dipendenti delle imprese che siano state radiate o sospese dall'Albo a norma del presente articolo non possono svolgere analoghe mansioni o attività a favore di altre imprese di autotrasporto di cose per conto terzi per lo stesso periodo di durata della sospensione o radiazione.

10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della citata legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni e integrazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa in cui il preposto opera dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse (12).

11. L'impresa iscritta all'albo perde il requisito dell'onorabilità allorché abbia provveduto per tre volte alla sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10. In tal caso l'impresa non può essere reinscritta all'albo degli autotrasportatori prima del decorso di un anno dalla data della sua cancellazione] (113).

(12) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. uff. 22 maggio 1998, n. 117.

(13) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

10. Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto.

[1. Nel caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica di colui che dirige l'attività di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacità professionale che possa assumerne la direzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al

proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attività di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacità professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilità (14).

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 è consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attività di trasporto può essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacità professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilità.

4. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilità ovvero della capacità professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, è consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si è verificato il venir meno dei requisiti] (15).

(14) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. uff. 22 maggio 1998, n. 117.

(15) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

11. Iscrizione provvisoria.

[1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.

2. Nel periodo indicato al comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco separato viene rilasciato ai soli fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le imprese già iscritte nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio 1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1, debbono comprovare tale iscrizione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 298 del 1974 (10)] (16).

(16) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE (17)

A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. Diritto:

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

sui contratti in genere;

sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);

sulle società commerciali;

sui libri di commercio;

sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;

sul regime fiscale.

2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:

modi di pagamento e di finanziamento;

calcolo dei prezzi di costo;

regime dei prezzi e condizioni di trasporto;

contabilità commerciale;

assicurazioni;

fatture;

ausiliari di trasporto;

le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada;

tecnica commerciale.

3. Accesso al mercato:

disposizioni relative all'accesso alla professione ed all'esercizio;

documenti di trasporto.

4. Norme ed esercizio tecnici:

pesi e dimensioni dei veicoli;

scelta del veicolo;

collaudo ed immatricolazione;

norme per la manutenzione dei veicoli:

carico e scarico dei veicoli;

trasporti di sostanze pericolose;

trasporti di prodotti alimentari;

principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.

5. Sicurezza stradale:

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;

sicurezza di circolazione;

prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in caso di incidente;

nozioni sui nuovi modelli di impresa e sulle più moderne tecnologie.

B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.

Materie elencate sub A);

disposizioni applicabili ai trasporti di merci o di viaggiatori su strada, fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
pratiche e formalità doganali;
principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

(17) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, con la decorrenza ivi indicata.